



# COMUNE DI SOVICILLE

## PROVINCIA DI SIENA

### ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 24

Data: 30/04/2016

#### OGGETTO:

**I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE I.M.U. - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2016**

L'anno duemilasedici, il giorno 30 del mese di Aprile alle ore 08.30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

			Presenti	Assenti
1	GUGLIOTTI GIUSEPPE	Sindaco	X	
2	BARILLA ANTONINO	Consigliere	X	
3	CINI FRANCA	Consigliere	X	
4	MELACCIO SARA	Consigliere	X	
5	ZALAFFI CATERINA	Consigliere	X	
6	NERI CARLO	Consigliere	X	
7	PALEI FABRIZIO	Consigliere	X	
8	DONATI CRISTIAN	Consigliere	X	
9	STYLIANOU SOPHIA	Consigliere		X
10	BOLDRINI ELENA	Consigliere	X	
11	CAMOZZI ALFREDO	Consigliere	X	
12	INNOCENTI LORENZO	Consigliere	X	
13	GUERRINI MICHELA	Consigliere	X	
			12	1

Presiede il Dott. GUGLIOTTI GIUSEPPE, nella sua qualità di Sindaco;

Assiste il Segretario Comunale, Dott. MANCUSI ROSSANO.  
(art. 97 - comma 4 - lett.a Dec.Lgs. 267/2000).

Nominati scrutatori i signori: Boldrini, Guerrini, Neri.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO IL T.U. degli EE.LL. approvato con Dec. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000;

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASD), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARD), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATO l'art. 13 del D. L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, e ss.mm.ii;

TENUTO conto, altresì, delle disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992 e dell'art.1 co. da 161 a 170 della L. n. 296/2006 (*direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011*), oltre che delle norme contenute nell'art. 4 del D.L. n. 16/2012, nell'art. 1, co. 707 e 708, della L. n. 147/2013;

RICORDATO che, già per l'anno d'imposta 2014, era prevista l'esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli iacp, istituiti in attuazione;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

CONSIDERATO, altresì, che a decorrere dall'anno di imposta 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

TENUTO CONTO che la disciplina dell'I.M.U. è stata ulteriormente modificata – a decorrere dall'anno di imposta 2016 - dall'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (*Legge di Stabilità*) ed in particolare:

- al co. 10 viene prevista la riduzione del 50% della base imponibile "*per le unità immobiliari fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini delle applicazioni delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*";

- al co. 15 viene specificato che l'esclusione da imposta prevista per le unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, viene estesa anche a quelle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dalla residenza anagrafica;
- al co. 21 viene specificato che la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie catastali dei gruppi "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;
- al co. 53 viene previsto che "per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune..... è ridotta al 75 per cento";
- il co. 13, relativamente alla imponibilità dei terreni agricoli montani, prevede che l'esenzione dall'I.M.U. si applichi sulla base dei criteri individuati dalla Circolare n. 9 del 14-06-1993. Il Comune di Sovicille è inserito nell'elenco allegato alla predetta circolare senza annotazione alcuna. Di conseguenza tutti i terreni agricoli siti nel nostro Comune sono esenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 504/1992;

DATO ATTO, altresì, che il Regolamento Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 05/04/2012 e ss.mm.ii., prevede che debba essere considerata "direttamente adibita ad abitazione principale l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";

RILEVATO, altresì, che il comma 26 dell' art. 1 della Legge n. 208/2015 208 (Legge di Stabilità) prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per l'anno d'imposta 2015;

TENUTO CONTO altresì che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/07/2015 ha approvato le aliquote I.M.U. per l'anno 2015 nella misura sotto indicata:

- ALIQUOTA DI BASE	1,06 per cento
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (per le unità immobiliari classificate in categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze)	0,6 per cento;
- TERRENI AGRICOLI	0,76 per cento

TENUTO CONTO della deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni TASI (Tributo Servizi Indivisibili) per l'anno 2016, da approvarsi in pari seduta della presente;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 che prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";
- l'art.1, comma 169 della L. n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

ACCERTATO che con Decreto Ministero Interno dell'01 marzo 2016 - pubblicato G.U. n. 55 del 07-03-2016 - è stato differito al 30-04-2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno in corso;

PRESO ATTO che la presente proposta è stata esaminata dalla competente commissione consiliare;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 - comma 1 - lett. b) del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 10-10-2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07-12-2012, n. 213;

DATO ATTO che è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

UDITI gli interventi come da verbale di seduta;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Guerrini, Boldrini), astenuti n. 2 (Camozzi, Innocenti) resi nelle forme di legge e proclamati dal Sindaco;

#### DELIBERA

PER LE NARRATE PREMESSE che si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di confermare, per l'anno 2016, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) già stabilite per il precedente anno di imposta, e come di seguito elencate:

ALIQUOTA DI BASE	1,06 per cento
------------------	----------------

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE <i>(per le unità immobiliari classificate in categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze nella misura di 1 solo immobile per ogni singola categoria catastale)</i>	0,6 per cento;
--	----------------

2. di prendere atto che, come da Regolamento Comunale, deve essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3. di confermare in € 200 la detrazione d'imposta spettante alle "abitazioni principali";
4. di dare atto che il presente atto verrà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze con procedura di trasmissione telematica dallo stesso individuata;

Di seguito, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Guerrini, Boldrini), astenuti n. 2 (Camozzi, Innocenti) resi nelle forme di legge e proclamati dal Sindaco;

#### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.



# COMUNE DI SOVICILLE

## Provincia di Siena

SETTORE AFFARI GENERALI, CONTABILI E SERVIZI DEMOGRAFICI\UFFICIO  
RAGIONERIA

**OGGETTO: I.U.C. (Imposta Unica Comunale) - Componente I.M.U. - Approvazione  
aliquote anno 2016.**

Il sottoscritto, Responsabile del SETTORE AFFARI GENERALI, CONTABILI E SERVIZI  
DEMOGRAFICI\UFFICIO RAGIONERIA, a norma dell'art.49, comma 1 del T.U.E.L.- D. Lgs.  
n.267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni,  
Visto l'art. 6 del Regolamento dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio  
Comunale n. 5 del 10.01.2013

A T T E S T A

che gli atti relativi a quanto in oggetto risultano tecnicamente idonei, per cui esprime parere  
favorevole di regolarità tecnica.

Sovicille, li 26.04.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE f.f.

Dr. Rossano Mancusi



---

Il sottoscritto, Responsabile del Settore Affari generali, Contabili e Servizi Demografici,, a norma  
dell'art.49, comma 1 del T.U.E.L.- D. Lgs. n.267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni,  
Visto l'art. 7 del Regolamento dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio  
Comunale n. 5 del 10.01.2013

E S P R I M E

Parere di regolarità contabile:

Positivo  
 Negativo

---

Sovicille, li 26.04.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE f.f.

Dr. Rossano Mancusi



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL SINDACO**  
GUGLIOTTI GIUSEPPE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. MANCUSI ROSSANO



---

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 – comma 1 Dec. Lgs., viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale lì  
18.05.2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. MANCUSI ROSSANO



---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione, in applicazione del T.U. degli EE.LL. approvato con Dec. Lgs. Del 18 agosto 2000:

Viene affissa in data odierna all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del Dec. Lgs. 267/2000 senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno 30.04.2016

perché dichiarata immediatamente eseguibili (Art. 134 – comma 4).

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3).

Dalla Residenza comunale lì 18.05.2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. MANCUSI ROSSANO



( è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).)

Dalla residenza comunale, lì 18.05.2016